

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

LA PROCLAMAZIONE DELLA SANTITÀ NELLA CHIESA

I. Importanza della proclamazione della santità oggi. — II. Cenni sulla storia della canonizzazione. — III. La natura della beatificazione e della canonizzazione. — IV. Gli elementi di una causa di canonizzazione. — V. La normativa vigente: A. Norme legislative; B. Norme amministrative. — VI. Riflessioni conclusive.

I. *Importanza della proclamazione della santità oggi.*

Nell'introduzione al Motu pr. *Sanctitas clarior*, del 19 marzo 1969, con il quale furono apportate modifiche alla normativa riguardante le cause di canonizzazione, Paolo VI scrisse:

«Non c'è da meravigliarsi se il Concilio Vaticano II, trattando del mistero della Chiesa, ha messo in evidenza la nota della santità, alla quale tutte le altre sono intimamente unite, e ha ripetutamente invitato tutti i cristiani di ogni condizione alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità; e questo appello alla santità è ritenuto come caratteristica specialissima dello stesso magistero conciliare e come sua ultima finalità»⁽¹⁾.

Parimenti, Giovanni Paolo II afferma:

«Sull'universale vocazione alla santità ha avuto parole luminosissime il Concilio Vaticano II. Si può dire che proprio questa sia stata la consegna primaria affidata a tutti i figli e le figlie della Chiesa da un Concilio voluto per il rinnovamento evangelico della vita cristiana»⁽²⁾.

(1) PAOLO VI, Motu pr. *Sanctitas clarior*, 19-III-1969: AAS 61 (1969), pp. 149-153.

(2) GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. postsinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 16: AAS 81 (1989), pp. 393-521.

È questo il contesto nel quale bisogna inserire il riconoscimento pubblico da parte della Chiesa della santità di coloro che hanno versato il proprio sangue per la fede o hanno praticato le virtù con perseveranza eroica. Nel proclamarli beati, e successivamente santi, la Chiesa rende grazie a Dio, onora quei suoi figli che hanno saputo rispondere generosamente alla grazia divina e li propone come intercessori e insieme come esempio di quella santità alla quale tutti i fedeli sono chiamati nelle concrete circostanze della loro vita su questa terra. Le beatificazioni e le canonizzazioni hanno sempre come finalità la gloria di Dio e il bene delle anime.

Fin dall'inizio del suo pontificato, Giovanni Paolo II ha spinto con particolare intensità le cause di canonizzazione e ha proceduto alla proclamazione come beati o come santi di fedeli cristiani vissuti in tutte le epoche — anche in tempi recenti — e delle più diverse condizioni: sacerdoti e laici, religiosi, persone sposate, vegliardi venerabili oppure giovani chiamati a Sé da Dio nel fiore dell'età. Ciascuno di loro presenta tratti peculiari e in tutti, parimenti, si avverte un comune denominatore: tutti hanno preso sul serio l'impegno radicato nel battesimo e, nella loro esistenza concreta, senza che fossero esenti da debolezze, hanno risposto giorno dopo giorno alla grazia e, dopo aver combattuto con tenacia come membri della Chiesa militante, hanno meritato di far parte della Chiesa trionfante.

Il Concilio Vaticano II ha messo in rilievo con rinnovato vigore la chiamata universale alla santità nel Capitolo V della costituzione dogmatica *Lumen gentium*, nella cui conclusione si legge un'affermazione tassativa e audace: «Tutti i fedeli quindi sono invitati e tenuti a cercare la santità e la perfezione, ciascuno nel proprio stato»⁽³⁾. Il testo conciliare reagisce con forza di fronte ad una concezione che pareva far consistere la santità in gesta clamorose e in modi di agire lontani dagli alvei sui quali scorre la vita della maggior parte dei mortali, sicché poté essere considerata patrimonio esclusivo di pochi e oggetto di ammirazione, ma non modello da imitare e mettere in pratica. A questa concezione deformata la Cost. *Lumen gentium* risponde inequivocabilmente: «è evidente per tutti che i fedeli cristiani di qualsiasi stato e condizione sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità»⁽⁴⁾.

⁽³⁾ CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 42.

⁽⁴⁾ CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 40.

La chiamata universale alla santità è, quindi, al centro dell'esistenza stessa della Chiesa. Tuttavia, per mantenerci entro i limiti del titolo dato alla presente esposizione, dobbiamo cercare di rispondere ad una domanda che sorge spontanea: qual è il significato della proclamazione ufficiale della santità di un Servo o di una Serva di Dio? In altre parole: c'è un rapporto immediato tra la beatificazione o la canonizzazione e la chiamata universale alla santità?

Circa il senso della santità canonizzata leggiamo nella Cost. *Lumen gentium*:

« Che gli apostoli e i martiri di Cristo, i quali con l'effusione del loro sangue avevano dato la suprema testimonianza della fede e della carità, siano con noi strettamente uniti in Cristo, la Chiesa lo ha sempre creduto, e li ha con un particolare affetto venerati insieme con la Beata Vergine Maria e i santi Angeli, e ha piamente implorato l'aiuto della loro intercessione. A questi in breve furono aggiunti anche altri che avevano più da vicino imitato la verginità e povertà di Cristo, e infine gli altri, il cui singolare esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini li raccomandavano alla pia devozione e all'imitazione dei fedeli. Mentre infatti consideriamo la vita di coloro che hanno seguito fedelmente Cristo, per un motivo in più ci sentiamo spinti a cercare la città futura e insieme ci è insegnata la via sicura per la quale, tra le cose mutevoli di questo mondo, potremo arrivare alla perfetta unione con Cristo, cioè alla santità secondo lo stato e la condizione propria di ciascuno [...]. Però non veneriamo la memoria dei Santi solo a titolo d'esempio, ma più ancora perché l'unione di tutta la Chiesa nello Spirito sia consolidata dalla fraterna carità »⁽⁵⁾.

Possiamo, tuttavia, porre altre domande per precisare ulteriormente il tema che ci siamo proposti di affrontare: Sono troppe le cause di canonizzazione attualmente in corso? Ci sono categorie di fedeli la cui canonizzazione e proposta come modello di santità è

⁽⁵⁾ CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 50. Cfr. D. OLS, *Fondamento teologico del culto ai santi*, nelle dispense *ad usum privatum auditorum* dello *Studium* della Congregazione delle Cause dei Santi, Roma 1999, pp. 1-52.

oggi particolarmente importante? Qual è la funzione delle canonizzazioni nella pastorale della Chiesa?

A questi interrogativi, le cui ripercussioni sul modo di applicare la normativa in vigore sono evidenti, il Santo Padre ha compiuto frequenti riferimenti, che costituiscono altrettante direttive non solo per la Congregazione delle Cause dei Santi, ma anche per i processi che si dovranno istruire nelle singole diocesi. Giovanni Paolo II ha affermato:

«La vera storia dell'umanità è costituita dalla storia della santità [...]: santi e beati appaiono tutti come "testimoni", cioè come persone che, confessando Cristo, la sua persona e la sua dottrina, hanno dato concreta consistenza e credibile espressione ad una delle note essenziali della Chiesa, che è precisamente la *santità*. Senza tale testimonianza continua, la stessa dottrina religiosa e morale, predicata dalla Chiesa, rischierebbe di essere confusa con un'ideologia puramente umana. Essa invece è dottrina di vita, cioè, è applicabile e trasferibile alla vita: dottrina "vivibile" sull'esempio che ci dà Gesù stesso, il quale proclama "io sono la vita" (*Gv* 14, 8), e afferma di essere venuto per dare questa vita e darla in abbondanza (cfr. *ibid.*, 10, 10). La santità non come ideale teorico, ma come via da percorrere nella fedele sequela di Cristo, è un'esigenza particolarmente urgente ai nostri tempi. Oggi la gente si fida poco delle affermazioni verbali e delle dichiarazioni enfatiche, ma vuole i fatti, per cui guarda con interesse, con attenzione ed anche con ammirazione ai testimoni. Si potrebbe dire addirittura che l'auspicata mediazione tra la *Chiesa* e il *mondo* moderno, perché veramente riesca, esige testimoni che sappiano trasfondere la perenne verità del Vangelo nella propria esistenza ed insieme ne facciano strumento di salvezza per i propri fratelli e sorelle»⁽⁶⁾.

Quanto al numero di cause attualmente in corso, da taluni ritenuto eccessivo, il Romano Pontefice ha precisato:

⁽⁶⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Alloc.* del 15 febbraio 1992, in «Insegnamenti» XIV/1 (1992), pp. 304-305.

«Si dice talora che oggi ci sono troppe *beatificazioni*. Ma questo, oltre a rispecchiare la realtà, che per grazia di Dio è quella che è, corrisponde anche al desiderio espresso dal Concilio Vaticano II. Il Vangelo si è talmente diffuso nel mondo e il suo messaggio ha messo così profonde radici, che proprio il grande numero di beatificazioni rispecchia vividamente *l'azione dello Spirito Santo e la vitalità* che da lui scaturisce *nel campo più essenziale per la Chiesa*, quello della santità» (7).

Nella prospettiva della preparazione pastorale di tutta la Chiesa per entrare nel Terzo Millennio, Giovanni Paolo II scrisse:

«In questi anni si sono moltiplicate le canonizzazioni e le beatificazioni. Esse manifestano la *vivacità delle Chiese locali*, molto più numerose oggi che nei primi secoli e nel primo millennio. Il più grande omaggio, che tutte le Chiese renderanno a Cristo alla soglia del terzo millennio, sarà la dimostrazione dell'onnipotente presenza del Redentore mediante i frutti di fede, di speranza e di carità in uomini e donne di tante lingue e razze, che hanno seguito Cristo nelle varie forme della vocazione cristiana» (8).

In particolare, il Papa ha sottolineato l'importanza della canonizzazione di alcune categorie di fedeli. In primo luogo, dei martiri del secolo XX:

«Come testimone di Cristo crocifisso e risorto, la Chiesa non può dimenticare che, durante il nostro secolo, nel Continente europeo è maturata una particolare messe di martirio, forse la più grande dopo i primi secoli del Cristianesimo. Sappiamo che la Chiesa nasce dalla mietitura di questa messe evangelica: *sanguis martyrum semen christianorum* (cfr. Tertulliano, *Apologet.*, 50: PL 1, 535). Espressione di una tale convinzione sono gli antichi martirologi.

(7) GIOVANNI PAOLO II, *Alloc.* del 13-VI-1994 ai Cardinali nel V Concistoro straordinario, n. 10: in «Insegnamenti» 17/1 (1994), p. 1186. Sulle cause attualmente iniziate nelle diocesi o in studio presso la Sede Apostolica, si veda CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Index ac status causarum*, Città del Vaticano 1999.

(8) GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Tertio millennio adveniente*, 10-XI-1994, n. 37: AAS 87 (1995), pp. 5-41.

Non dovremmo noi, Pastori del ventesimo secolo, aggiungere ai martirologi antichi un capitolo contemporaneo o, piuttosto, molti capitoli? Molti, perché riguardano diverse Chiese in diversi Paesi»⁽⁹⁾.

Parimenti, sottolineando anche la funzione preponderante del martirio nell'azione ecumenica, come vedremo in seguito nei dettagli, Giovanni Paolo II afferma:

«Al termine del secondo millennio, *la Chiesa è diventata nuovamente Chiesa di martiri*. Le persecuzioni nei riguardi dei credenti — sacerdoti, religiosi e laici — hanno operato una grande semina di martiri in varie parti del mondo...

⁽⁹⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso* in occasione dell'incontro post-sinodale dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Europee ad un anno dall'Assemblea Speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi (1-XII-1992): in «Insegnamenti» 15/2 (1992), p. 973. «Un segno perenne, ma oggi particolarmente eloquente, della verità dell'amore cristiano è la memoria dei martiri. Non sia mai dimenticata la loro testimonianza. Essi sono coloro che hanno annunciato il Vangelo dando la vita per amore. Il martire, soprattutto ai nostri giorni, è segno di quell'amore più grande che compendia ogni altro valore. La sua esistenza riflette la parola suprema pronunciata da Gesù sulla croce: "Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno" (Lc 23,34). Il credente che abbia preso in seria considerazione la propria vocazione cristiana, per la quale il martirio è una possibilità annunciata già nella Rivelazione, non può escludere questa prospettiva dal proprio orizzonte di vita. I duemila anni dalla nascita di Cristo sono segnati dalla persistente testimonianza dei martiri. Questo secolo poi, che volge al tramonto, ha conosciuto numerosissimi martiri soprattutto a causa del nazismo, del comunismo e delle lotte razziali o tribali. Persone di ogni ceto sociale hanno sofferto per la loro fede pagando col sangue la loro adesione a Cristo e alla Chiesa o affrontando con coraggio interminabili anni di prigionia e di privazioni d'ogni genere per non cedere ad un'ideologia trasformatasi in un regime di spietata dittatura. Dal punto di vista psicologico, il martirio è la prova più eloquente della verità della fede, che sa dare un volto umano anche alla più violenta delle morti e manifesta la sua bellezza anche nelle più atroci persecuzioni. Inondati dalla grazia del prossimo anno giubilare, potremo con maggior forza innalzare l'inno di ringraziamento al Padre e cantare: *Te martyrum candidatus laudat exercitus*. Sì, è questo l'esercito di coloro che "hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell'Agnello" (Ap 7,14). Per questo la Chiesa in ogni parte della terra dovrà restare ancorata alla loro testimonianza e difendere gelosamente la loro memoria. Possa il Popolo di Dio, rinforzato nella fede dagli esempi di questi autentici campioni di ogni età, lingua e nazionalità, varcare con fiducia la soglia del terzo millennio. L'ammirazione per il loro martirio si coniughi, nel cuore dei fedeli, con il desiderio di poterne seguire, con la grazia di Dio, l'esempio qualora le circostanze lo richiedessero» (GIOVANNI PAOLO II, Bolla *Incar-nationis mysterium*, 29-XI-1998, per l'indizione del Grande Giubileo del 2000, n. 13).

È una testimonianza da non dimenticare. La Chiesa dei primi secoli, pur incontrando notevoli difficoltà organizzative, si è adoperata per fissare in appositi martirologi la testimonianza dei martiri.

Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi «*militi ignoti*» della grande causa di Dio. Per quanto è possibile non devono andare perdute nella Chiesa le loro testimonianze. Come è stato suggerito nel Concistoro, occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di quanti hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria documentazione. Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. L'*ecumenismo dei santi*, dei martiri, è forse il più convincente. La *communio sanctorum* parla con voce più alta dei fattori di divisione. Il *martyrologium* dei primi secoli costituì la base del culto dei santi. Proclamando e venerando la santità dei suoi figli e figlie, la Chiesa rendeva sommo onore a Dio stesso; nei martiri venerava Cristo, artefice del loro martirio e della loro santità»⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Tertio millennio adveniente*, 10-XI-1994, n. 37. Queste idee vengono ribadite nell'*Angelus* del 26 dicembre 1994: «Il diacono Stefano fu il primo di una lunga schiera di testimoni, dal cui sangue la Chiesa fu irrorata e da cui prese vigore la sua rapida diffusione nel mondo intero: *Sanguis martyrum — semen christianorum*, il sangue dei martiri è germe di cristiani, osservava Tertulliano (*Apol.*, 50, 13). Se non fosse stato per questa seminazione di martiri e per quel patrimonio di santità che caratterizzarono le prime generazioni cristiane, forse la Chiesa non avrebbe avuto lo sviluppo che tutti conosciamo. La Chiesa è stata in effetti costantemente irrobustita dal contributo dei martiri che, come santo Stefano, si sono sacrificati per la grande causa di Dio tra gli uomini. Il popolo cristiano, pertanto, non può e non deve dimenticare il dono che gli hanno recato questi suoi membri eletti: essi costituiscono un patrimonio comune di tutti i credenti. L'esempio poi dei martiri e dei santi rappresenta un invito alla piena comunione tra tutti i discepoli di Cristo. Nella recente Lettera Apostolica *Tertio Millennio adveniente* ho manifestato l'intenzione della Santa Sede di aggiornare i martirologi osservando che "il più grande omaggio, che tutte le Chiese renderanno a Cristo alla soglia del terzo millennio, sarà la dimostrazione dell'onnipotente presenza del Redentore mediante i frutti di fede, di speranza e di carità in uomini e donne di tante lingue e razze, che hanno seguito Cristo nelle varie forme della vocazione cristiana" (n. 37)... Maria, Regina dei martiri, associata al Figlio in un unico martirio accompagni ciascuno di noi nelle piccole e grandi occasioni nelle quali è richiesta la nostra fedele testimonianza evangelica. Ci conforti con il suo amore di madre nel quotidiano impegno a seguire Cristo, specialmente nelle situazioni complesse e difficili. L'amore per Cristo, che animò il martire Stefano, alimenti come linfa vitale la nostra esi-

Anche per quanto concerne la nuova evangelizzazione dell'Europa il Papa evidenzia l'importanza centrale del martirio:

«I santi del nostro secolo sono stati in gran parte dei martiri... È questa la grande moltitudine di coloro che, come è detto nell'Apocalisse, «seguono l'Agnello» (14,4). Essi hanno completato nel loro martirio la testimonianza redentrice di Cristo (cfr. Col. 1,24) e, allo stesso tempo, si trovano *alle basi di un mondo nuovo, della nuova Europa e della nuova civiltà*»⁽¹¹⁾.

La testimonianza dei martiri viene anche considerata dal Papa alla radice dell'unità fra Oriente e Occidente e alla base dell'ecumenismo:

«La testimonianza coraggiosa di tanti martiri del nostro secolo, appartenenti anche ad altre Chiese e Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica, infonde nuova forza all'appello conciliare [all'unità dei cristiani] e ci richiama l'obbligo di accogliere e mettere in pratica la sua esortazione. Questi nostri fratelli e sorelle, accomunati nell'offerta generosa della loro vita per il Regno di Dio, sono la prova più significativa che ogni elemento di divisione può essere trasceso e superato nel dono totale di sé alla causa del Vangelo. (...) Uniti nella sequela dei martiri, i credenti in Cristo non possono restare divisi (n. 1).

Il XX secolo non è forse un tempo di grande testimonianza, che va "fino all'effusione del sangue"? Ed essa non riguarda forse anche le varie Chiese e Comunità ecclesiali, che traggono il loro nome da Cristo, crocifisso e risorto? (n. 48).

Ho parlato della volontà del Padre, dello spazio spirituale in cui ogni comunità ascolta l'appello ad un superamento cristiano degli ostacoli all'unità. Ebbene, tutte le Comunità cristiane sanno che una tale esigenza, un tale supera-

stenza di ogni giorno». (GIOVANNI PAOLO II, *Angelus* del 26 dicembre 1994: «L'Osservatore Romano» 27-28 dicembre 1994, p. 4). Cfr. anche *Angelus* del 29-VIII-1999: «L'Osservatore Romano», 30-31 luglio 1999, p. 6.

⁽¹¹⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Varcare la soglia della speranza*, ed. ital., Milano 1994, p. 193. Si veda anche Enc. *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, nn. 90-94.

mento, per mezzo delle forze che dà lo Spirito, non sono fuori della loro portata. Tutte, infatti, hanno dei martiri della fede cristiana. Malgrado il dramma della divisione, questi fratelli hanno conservato in se stessi un attaccamento a Cristo e al Padre suo tanto radicale e assoluto da poter arrivare fino all'effusione del sangue. Ma non è forse questo stesso attaccamento ad essere chiamato in causa in ciò che ho qualificato come "dialogo della conversione"? Non è proprio questo dialogo a sottolineare la necessità di andare fino in fondo all'esperienza di verità per la piena comunione? (n. 83).

Se per tutte le Comunità cristiane i martiri sono la prova della potenza della grazia, essi non sono tuttavia i soli a testimoniare di tale potenza. Sebbene in modo invisibile, la comunione non ancora piena delle nostre comunità è cementata saldamente nella piena comunione dei santi, cioè di coloro che, alla conclusione di una esistenza fedele alla grazia, sono nella comunione di Cristo glorioso (n. 84) »⁽¹²⁾.

(12) GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Ut unum sint*, 25 maggio 1995: AAS 87 (1995), pp. 921-982. Nello stesso senso: «La teologia della divinizzazione resta una delle acquisizioni particolarmente care al pensiero cristiano orientale. In questo cammino di divinizzazione ci precedono coloro che la grazia e l'impegno nella via del bene ha reso "sommigliantissimi" al Cristo: i martiri e i santi (n. 6)... [Per quanto concerne l'unità di tutti i cristiani]... La comune esperienza del martirio e la meditazione degli atti dei martiri di ogni Chiesa, la partecipazione alla dottrina di tanti santi maestri della fede, in una profonda circolazione e condivisione, rafforzano questo mirabile sentimento di unità (n. 18)... Quando, in occasione del Venerdì Santo 1994, Sua Santità il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I fece dono alla Chiesa di Roma della sua meditazione sulla "Via della Croce", ho voluto ricordare questa comunione nella recente esperienza del martirio: "Noi siamo uniti in questi martiri fra Roma, la 'Montagna delle Croci' e le Isole Solovieskj e tanti altri campi di sterminio. Noi siamo uniti sullo sfondo dei martiri: non possiamo non essere uniti" (Discorso dopo la Via Crucis del Venerdì Santo, 1° aprile 1994: AAS 87 [1995], p. 87) (n. 19)... Le Chiese orientali entrate nella piena comunione con questa Chiesa di Roma... entrando nella comunione cattolica non intendevano affatto rinnegare la fedeltà alla loro tradizione, che hanno testimoniato nei secoli con eroismo e spesso a prezzo del sangue (n. 21)... Dopo il comune martirio patito per Cristo sotto l'oppressione dei regimi atei, è giunto il momento di soffrire, se necessario, per non venire mai meno alla testimonianza della carità tra cristiani (n. 23)» (GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Oriente lumen*, 2 maggio 1995: AAS 87 [1995], pp. 745-774). Si veda anche P. PEETERS, *La canonisation des Saints dans l'Église Russe*, in «*Analecta Bollandiana*» 33 (1914), pp. 380-420 e 38 (1920), pp. 172-176; J. BOIS, *Canonisation dans l'Église russe*, in «*Dictionnaire de Théologie Catholique*», Tomo II-2, Paris

Per quanto concerne il martirio subito da tanti religiosi, il Santo Padre afferma:

«(Una fedeltà fino al martirio). In questo secolo, come in altre epoche della storia, uomini e donne consacrati hanno reso testimonianza a Cristo Signore *con il dono della propria vita*. Sono migliaia coloro che, costretti alle catacombe dalla persecuzione di regimi totalitari o di gruppi violenti, osteggiati nell'attività missionaria, nell'azione a favore dei poveri, nell'assistenza agli ammalati ed agli emarginati, hanno vissuto e vivono la loro consacrazione nella sofferenza prolungata ed eroica, e spesso con l'effusione del proprio sangue, pienamente configurati al Signore crocifisso. Di alcuni di essi la Chiesa ha già riconosciuto ufficialmente la santità onorandoli come martiri di Cristo. Essi ci illuminano con il loro esempio, intercedono per la nostra fedeltà, ci attendono nella gloria.

È vivo il desiderio che la memoria di tanti testimoni della fede rimanga nella coscienza della Chiesa come incitamento alla celebrazione e all'imitazione. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica contribuiscano a quest'opera *raccogliendo i nomi e le testimonianze* di tutte le persone consacrate, che possono essere iscritte nel Martirologio del ventesimo secolo»⁽¹³⁾.

Non è difficile percepire quanto lavoro richiederà l'esecuzione delle indicazioni date dal Santo Padre, soprattutto della ripetuta raccomandazione: *occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di quanti hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria documentazione*. In effetti, è ancora relativa-

1923, col. 1659-1672; Y.M.-J. CONGAR, *A propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes*, in «Revue des sciences religieuses» 22 (1948), pp. 240-259; P. DE MEESTER, *La canonizzazione dei Santi nella Chiesa Russa Ortodossa*, in «Gregorianum» 30 (1949), pp. 393-407; G. LARENTZAKIS, *Heiligenverehrung in der orthodoxen Kirche*, in «Catholica» 42 (1988), pp. 56-75.

⁽¹³⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, n. 86: AAS 88 (1996), pp. 377-486. Nel testo vengono citati i seguenti documenti: *Propositio 53* (della Nona Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, circa «La vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo», ottobre 1994); GIOVANNI PAOLO II, Lett. ap. *Tertio millennio adveniente*, 10 novembre 1994, 37: AAS 87, 1995, 29-30).

mente esiguo il numero dei martiri del Messico e della Spagna per i quali è stata raccolta la documentazione mediante il relativo processo. Per quanto concerne, poi, i Paesi dell'Est europeo, solo da poco le circostanze hanno consentito di iniziare la ricerca, per non parlare delle Nazioni dell'Oriente dei cui martiri ancora si sa ben poco. Inoltre, nella misura in cui tale raccolta di documentazione arriverà alla Congregazione delle Cause dei Santi in vista di eventuali beatificazioni o canonizzazioni, il Dicastero verrà a trovarsi dinanzi ad un compito che richiederà notevoli sforzi per poter portarlo a termine, ovviamente senza scapito della serietà e del rigore che caratterizzano le cause di canonizzazione.

Parimenti il Romano Pontefice ha sottolineato l'importanza della canonizzazione di laici:

«È naturale qui ricordare la solenne proclamazione di fedeli laici, uomini e donne, come beati e santi, avvenuta durante il mese del Sinodo [il 4 ottobre 1987]. L'intero Popolo di Dio, e i fedeli laici in particolare, possono trovare ora nuovi modelli di santità e nuove testimonianze di virtù eroiche vissute nelle condizioni comuni e ordinarie dell'esistenza umana. Come hanno detto i Padri sinodali: "Le Chiese locali e soprattutto le cosiddette Chiese più giovani debbono riconoscere attentamente fra i propri membri quegli uomini e quelle donne che hanno offerto in tali condizioni (le condizioni quotidiane del mondo e lo stato coniugale) la testimonianza della santità e che possono essere di esempio agli altri affinché, se si dia il caso, li propongano per la beatificazione e la canonizzazione" (*Propositio* 8 [delle conclusioni del Sinodo sui laici])»⁽¹⁴⁾.

E, per quanto concerne i laici che si sono santificati nel matrimonio, il Romano Pontefice asserisce:

«Sarà compito della Sede Apostolica, nella prospettiva del terzo Millennio, *aggiornare i martirologi* per la Chiesa universale, prestando grande attenzione alla santità di quanti *anche nel nostro tempo* sono vissuti pienamente nella verità di Cristo. In special modo ci si dovrà adoperare per il rico-

⁽¹⁴⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. postsinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 17: AAS 81 (1989), pp. 393-521.

noscimento dell'eroicità delle virtù di uomini e donne che hanno realizzato la loro vocazione cristiana *nel Matrimonio*: convinti come siamo che anche in tale stato non mancano frutti di santità, sentiamo il bisogno di trovare le vie più opportune per verificarli e proporli a tutta la Chiesa a modello e sprone degli altri sposi cristiani»⁽¹⁵⁾.

II. *Cenni sulla storia della canonizzazione.*

La canonizzazione non è la pronuncia di un tribunale di giustizia, ma risponde innanzitutto ad un giudizio di Dio, che rende manifesta la sua volontà affinché un suo Servo vissuto e morto santamente sia proclamato santo.

La venerazione dei santi, soprattutto dei martiri, si manifesta fin dagli inizi della Chiesa. Tuttavia, sarebbe fuorviante applicare al culto loro tributato nel corso della storia la falsariga di concetti, come sono quelli di *canonizzazione* o di *beatificazione*, che hanno acquistato le loro attuali caratteristiche in un'epoca piuttosto recente⁽¹⁶⁾. Il culto ai santi si è svolto sempre nell'ambito della *communio* ecclesiale, ma solo col trascorrere del tempo si profilò nitidamente l'intervento decisivo dell'autorità ecclesiastica: prima, del Vescovo locale; poi, del Romano Pontefice, al quale la questione rimase riservata.

Sintetizzando al massimo, possiamo distinguere i seguenti periodi:

(15) GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Tertio millennio adveniente*, n. 37; si veda anche la *Lettera alle famiglie* del 2 febbraio 1994, specialmente nn. 18 ss. Circa i lavori di aggiornamento del *Martyrologium* o catalogo dei Santi, cfr. J. EVENOU - J. GIBERT TARRUELL, *La preparazione della nuova edizione del «Martyrologium Romanum»*, in «Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi. Studi in onore del Cardinale Giuseppe Casoria», Napoli 1992, pp. 457-479.

(16) «Les canonistes modernes ont souvent, pour souligner la différence doctrinale entre les deux genres historiques de canonisation, la particulière et l'universelle, substitué à ces expressions des notions modernes, en réservant le nom de canonisation aux seules canonisations papales et en qualifiant les canonisations particulières ou translations épiscopales de simples béatifications. Mais, d'après notre sentiment, il n'est pas de bonne méthode d'appliquer la terminologie développée à une époque relativement récente aux phénomènes historiques d'une époque plus reculée» (St. KUTTNER, *La réserve papale du droit de canonisation*, in «Revue historique de droit français et étranger», IV série, 17 [1938], pp. 172-227; il brano citato nel testo, p. 175).

a) *Venerazione dei martiri e dei confessori dei primi secoli*⁽¹⁷⁾. Già nell'epoca delle persecuzioni, ma soprattutto dopo la pace costantiniana, la comunità cristiana venerò i martiri, celebrandone la memoria presso la loro sepoltura specialmente nell'anniversario della morte (*dies natalis*). Il fatto del martirio era di dominio pubblico, per cui non occorre una proclamazione ufficiale da parte dell'autorità ecclesiastica, la quale tuttavia, soprattutto nelle Chiese d'Africa, curò la redazione degli elenchi dei propri martiri (*martyres vindicati*) e dovette vigilare affinché non fosse tributato il culto a cristiani uccisi per motivi diversi dalla fede o ai manichei, anch'essi perseguitati⁽¹⁸⁾.

Si può dire, in generale, che, in quest'epoca, il martirio era un fatto di pubblico dominio, che non richiedeva ulteriori prove e tanto meno un processo nel senso attuale del termine: bastava la *vox populi*, in unione con i propri pastori, perché fosse venerata la memoria di un martire, venerazione vincolata in un primo tempo al luogo di sepoltura e al *dies natalis* ed estesasi poi ad altre Chiese. In maniera simile sorse e si propagò il culto dei primi confessori.

b) *La canonizzazione vescovile*. Sempre a livello di Chiesa particolare, a partire dal sec. VI si generalizzò la canonizzazione mediante l'esumazione del corpo del Servo di Dio per dargli una sepoltura più degna (*elevatio*) o per trasferirlo in processione solenne ad una chiesa, dove era collocato talvolta sotto un altare (*translatio*). Il punto di partenza era sempre la *vox populi*, che accorreva alla tomba del Servo di Dio, invocava la sua intercessione e diffondeva i miracoli ivi operati da Dio. In seguito, trascorso più o meno tempo, si celebrava un atto pubblico, consistente sia nella lettura della vita, sia, soprattutto, nel racconto dei miracoli. Il Vescovo, alla presenza del suo clero nel sinodo diocesano e talvolta con altri Vescovi riuniti in un

(17) Cfr N. BROX, *Zeuge und Märtyrer. Untersuchungen zur frühchristlichen Zeugnis-Terminologie*, München 1961; H. von CAMPENHAUSEN, *Die Idee des Martyriums in der alten Kirche*, Göttingen 1936; H. DELEHAYE, *Sanctus. Essai sur le culte des Saints dans l'antiquité*, Bruxelles 1927; ID., *Les origines du culte des Martyrs*, 2^a ed. Bruxelles 1933; A.P. FRUTAZ, voce *Märtyrer*, in «Lexikon für Theologie und Kirche», vol. 7, 2^a ed. 1962, coll. 127-132; J. SCHLAFKE, *De competentia in causis Sanctorum decernendi a primis post Christum natum saeculis usque ad annum 1234*, Roma 1961, pp. 9-17.

(18) Cfr. G. DALLA TORRE, *Santità e diritto. Sondaggi nella storia del Diritto Canonico*, Torino 1999, p. 17.

Concilio provinciale, dava la sua approvazione e si procedeva quindi all'*elevatio* o alla *translatio* ⁽¹⁹⁾.

c) *Coesistenza della canonizzazione papale e di quella vescovile.* Il periodo al quale ci stiamo riferendo ora va dalla canonizzazione di S. Uldarico d'Augusta, eseguita dal Papa Giovanni XV nel 993 fino a quella di S. Bernardo di Chiaravalle compiuta da Alessandro III nel 1174 o, con maggiore precisione, fino alla riserva della canonizzazione al Papa, resa operante con la promulgazione delle Decretali di Gregorio IX nel 1234 ⁽²⁰⁾. Durante quest'epoca, i Vescovi — con frequenza riuniti in Concilio provinciale o con l'assenso dell'Arcivescovo — continuarono ad effettuare la *translatio* di Santi nelle proprie diocesi.

Giusto Fontanini pubblicò le bolle corrispondenti alle canonizzazioni decretate dai Romani Pontefici durante gli anni ai quali ci stiamo ora riferendo, generalmente alla presenza dei Cardinali e del clero ⁽²¹⁾. Il motivo per il quale i Vescovi interessati si rivolsero al Papa per la canonizzazione non sembra essere un dubbio sulla propria competenza, ma solo un desiderio di maggiore solennità e di culto più esteso. È da notare che soltanto in quattro casi (per i Santi Simeone di Siracusa, Gerardo di Toul, Teobaldo e Tommaso di Canterbury) la bolla papale stabilì che i canonizzati dovessero essere venerati nella Chiesa universale. Per gli altri, invece, la concessione del culto era ristretta ad un ambito locale ⁽²²⁾.

(19) La coscienza che la *translatio* non è un fatto meramente locale, ma riguarda la comunione di tutta la Chiesa, è espressa dal Concilio di Magonza dell'813, il quale stabilisce: «Deinceps vero corpora sanctorum de loco ad locum nullus praesumat transferre, sine consilio principis vel episcoporum et sanctae synodi licentia» (Mansi XIV, 75, cap. 51 = c. 37 de cons., D. 1). Si veda L. HERTLING, *Materiali per la storia del processo di canonizzazione*, in «Gregorianum» 16 (1935), pp. 174-175.

(20) Tuttavia, continueranno a riscontrarsi concessioni vescovili di culto pubblico in onore di fedeli morti in concetto di santità fino alla legislazione promulgata da Urbano VIII nel 1642.

(21) Cfr. J. FONTANINI, *Codex Constitutionum, quas Summi Pontifices ediderunt in solemni canonizzazione Sanctorum a Johanne XV ad Benedictum XIII, sive A.D. 993 ad A.D. 1729*, Roma 1729.

(22) Mentre nell'antichità santo e beato erano considerati termini sinonimi, la prima beatificazione nel senso attuale sembra essere quella dell'agostiniano Giovanni Bono, per cui Sisto IV concesse nel 1483 che «possit pro Beato [...] venerari [...], donec aliud per Nos, vel Sedem praedictam fuerit solemniter ordinatum» (BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, Prato 1839-1841, L. I, cap. 39, n. 9). Si veda F. VERAJA, *La beatificazione: storia, problemi, prospettive*, Roma

Quanto alla procedura seguita, i Romani Pontefici prendevano la loro decisione dopo aver ascoltato la relazione della vita e dei miracoli trasmessa dai Vescovi interessati. Per S. Enrico Imperatore abbiamo il primo esempio storicamente documentato di un'inchiesta ordinata da Eugenio III e compiuta da due Cardinali suoi legati a latere, i quali si recarono a Bamberg per verificare la veridicità della relazione⁽²³⁾.

Osserviamo pure che, a partire da Alessandro III (1159-1181), la canonizzazione si riteneva compiuta con l'atto pontificio e non più mediante la *translatio*, che venne ad essere una cerimonia solenne successiva all'avvenuta canonizzazione.

d) *La riserva al Papa* (24). Il 6 luglio 1170, Alessandro III diresse a Canuto I, Re di Svezia, ai vescovi, al clero e al popolo una lettera che inizia con le parole *Aeterna et incommutabilis*, nella quale, tra l'altro, si legge: «Denique quiddam audiimus, quod magno nobis fuit horrori, quod quidam inter vos sunt, qui dyabolica fraude decepti hominem quendam in potatione et ebrietate occisum quasi sanctum more infidelium uenerantur [...], hominem illum de cetero colere in periculum uestrarum animarum nullatenus presumatis, cum etiam si signa et miracula per eum plurima fierent, non liceret uobis pro sancto absque auctoritate romane ecclesie eum publice uenerari» (25).

L'accurato studio compiuto da Kuttner mostra che Alessandro III non intese stabilire una riserva di carattere universale me-

1983, pp. 27-28, 100-103; G. STANO, *Il rito della beatificazione da Alessandro VII ai nostri giorni*, in AA.VV., «Miscellanea in occasione del IV Centenario della Congregazione per le Cause dei Santi (1588-1988)», Città del Vaticano 1988, pp. 370-371.

(23) La bolla pontificia è del 1152: cfr. J. FONTANINI, *Codex Constitutionum...* (nt 21), p. 14.

(24) È fondamentale in proposito lo studio di St. KUTTNER, *La réserve...* (nt 16). Si veda anche E.W. KEMP, *Canonization and Authority in the Western Church*, London 1948.

(25) Per la trascrizione, cfr. St. KUTTNER, *La réserve...* (nt 16), pp. 212-215. Attraverso la ricezione da parte della scuola bolognese (specialmente nella *Compilatio II*), la lettera di Alessandro III fu inserita nel Libro III delle Decretali di Gregorio IX, sotto il titolo «De reliquiis et ueneratione Sanctorum», con il seguente testo: «Alexander III. Audiuimus quod quidam inter vos dyabolica fraude decepti, hominem quendam in potatione et ebrietate occisum, quasi sanctum (more infidelium) uenerantur [...]. Illum ergo non praesumatis de caetero colere: cum etiam si per eum miracula fierent, non liceret uobis ipsum pro Sancto absque auctoritate Rom.(ana) e Eccl.(esia) uenerari» (X, III, 45, 1).

dianete una lettera indirizzata ad un popolo convertitosi di recente, com'era quello degli svedesi, nel quale documento, fra altri argomenti trattati, lamentava il culto abusivo tributato a un uomo ucciso in stato di ubriachezza. Fu soltanto dopo, con l'inserimento del testo nelle Decretali di Gregorio IX (1234), che la canonizzazione rimase riservata in esclusiva al Romano Pontefice.

Tuttavia, pur essendo stata recepita dappertutto la norma secondo la quale unicamente il Papa fosse competente per canonizzare, non era altrettanto chiaro se solo ai canonizzati potesse essere reso culto ufficiale, né esisteva una nozione che permettesse di delimitare con precisione le forme di culto ad essi riservate⁽²⁶⁾. Così, nei quattro secoli successivi — vale a dire fino ai decreti di Urbano VIII (1634) — non mancarono casi di culto pubblico locale tributato a un Servo di Dio. In effetti, alcuni Vescovi si ritennero autorizzati in virtù della propria potestà non a canonizzare, ma a permettere o a favorire il culto in onore di un Servo di Dio, con esclusione tuttavia della Messa e dell'ufficio⁽²⁷⁾. In altre occasioni, poi, gli stessi Romani Pontefici dettero il loro assenso tacito, o *vivae vocis oraculo* al culto di un Servo di Dio non canonizzato o addirittura concessero la celebrazione della Messa in onore di un Servo di Dio, precisando tuttavia che «*canonizatus aut alias approbatus non censeatur*»⁽²⁸⁾.

Per quanto riguarda la procedura, il ricorso frequente al Papa a partire dalla fine del primo millennio per la canonizzazione, fino a giungere alla riserva, fece sì che il modo di verificare la santità di vita

⁽²⁶⁾ Nella glossa di Sinibaldo de' Fieschi (Innocenzo IV) al cap. *Audivimus* si legge: «*Canonizare est sanctos canonice et regulariter statuere, quod aliquis sanctus honoretur pro sancto, puta solenne officium pro eo facere, sicut pro aliis sanctis, qui sunt eiusdem conditionis, ut si canonizetur confessor fiat pro eo officium confessorum, et si martyr, fiat pro eo officium martyrum, et sic de aliis*» (INNOCENZO IV, *In quinque libros Decretalium commentaria*, Venezia 1578, 188). Canonizzare è, dunque, «*statuere quod aliquis sanctus honoretur pro sancto*», e solo per i così canonizzati è lecito celebrare la Messa e l'ufficio.

⁽²⁷⁾ Si vedano gli esempi citati da BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. I, cap. 10, n. 8, tra cui quello di Francesco Todeschini-Piccolomini, Vescovo di Siena (poi Paolo III), che, nel 1583, procedette alla solenne *elevatio* del corpo della Beata Alda Aldobrandesca, vedova.

⁽²⁸⁾ Si vedano i molti esempi citati da BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. II, capp. 20-21; J. LÖW, voce *Canonizzazione*, in «*Enciclopedia Cattolica*», vol. III, Città del Vaticano 1949, coll. 588-589; F. VERAJA, *La beatificazione...* (nt 22), pp. 20-79.

e i miracoli si avvicinasse sempre più a quello stabilito dal diritto processuale dell'epoca per le cause giudiziarie, finché la procedura per la canonizzazione diventò essa stessa un processo⁽²⁹⁾, le cui risultanze erano presentate al Papa nel concistoro dopo il loro esame da parte di un Cardinale che fungeva da relatore.

Per quello che ora ci interessa non pare necessario proseguire oltre. Basterà accennare che, con la legislazione di Urbano VIII promulgata nel 1642 venne tolta definitivamente ai Vescovi qualsiasi facoltà di concedere culto pubblico in onore di un Servo di Dio. Il processo, poi, acquisì con Benedetto XIV la forma che, recepita nel Codice di Diritto Canonico del 1917, perdurò praticamente fino alle norme del 1983, attualmente vigenti.

Questo rapido percorso permette di sottolineare alcuni aspetti della canonizzazione nel corso della storia:

1. Per quanto concerne il soggetto attivo, nei primi secoli la *canonizzazione* dei martiri e, successivamente, anche dei confessori era compiuta dalla comunità dei fedeli, laici e pastori insieme, mediante la venerazione spontaneamente loro tributata nell'ambito di una Chiesa particolare. Con le canonizzazioni vescovili, l'asse si spostò verso la gerarchia, giacché, rispondendo alla richiesta del popolo, era il Vescovo a decretare la *elevatio* o la *translatio*; e, infine, la canonizzazione rimase riservata al Papa.

2. La prova della santità consistette fin dall'inizio nella fama goduta tra i fedeli per il martirio subito (successivamente anche per le virtù praticate) e per i miracoli che avvenivano soprattutto presso la tomba dei Servi di Dio. Per i martiri del primo secolo non era stabilita alcuna procedura per la prova, giacché il martirio era un fatto noto a tutti. Successivamente la prova si fondava sulla recita delle virtù del Servo di Dio e dei miracoli operati per sua intercessione, udita la quale il Vescovo decretava la *elevatio* o la *translatio*, effettuata con la partecipazione della comunità dei fedeli, con il quale atto si considerava compiuta la canonizzazione. La riserva al Papa comportò una rapida unificazione della procedura sulla falsariga delle norme processuali, con disposizioni sempre più precise circa il modo di provare la fama di santità, le virtù, il martirio o i miracoli. Notiamo che, pur sussistendo tutti gli elementi segnalati, l'asse si

(29) Ben inteso che la procedura aveva esclusivamente un carattere istruttorio, riservandosi al Romano Pontefice la decisione.

sposta gradualmente dalla venerazione da parte della comunità dei fedeli alla produzione di prove valutate secondo un criterio giudiziario.

3. Dal protagonismo della comunità dei fedeli nella canonizzazione durante i primi secoli, la *vox populi Dei* tende sempre più a configurarsi tecnicamente come *fama sanctitatis et signorum*, e cioè come uno degli elementi da dimostrare nel corso del processo giudiziario, finalizzato alla prova del martirio o delle virtù praticate in grado eroico. Tuttavia, rimane sempre intatta la caratteristica della canonizzazione come atto nel quale partecipa in maniera corale l'intero popolo di Dio gerarchicamente strutturato.

La canonizzazione, quindi, non è mai stata concepita come un assolo della gerarchia della Chiesa, la cui azione, con minore intensità agli inizi fino ad acquistare in seguito un posto sempre più centrale, costituisce invece una fra le varie voci armonicamente integrate in un coro nel quale viene ascoltata:

a) la *vox populi Dei*, che considera degno di venerazione un fedele vissuto santamente o morto per rendere testimonianza della fede⁽³⁰⁾;

b) la *vox Dei*, che, operando dei miracoli per l'intercessione di un suo Servo, manifesta la sua volontà che quel fedele sia onorato come santo dalla comunità cristiana e venga proposto come modello e invocato come intercessore;

c) infine, la *vox sacrae hierarchiae* che, prima di dare il proprio assenso, non solo richiede ed esamina le prove della santità, del martirio o degli asseriti miracoli, ma implora la luce di Dio per assicurarsi che l'atto che intende compiere risponda alla Sua volontà.

III. *La natura della beatificazione e della canonizzazione.*

Nella bolla di canonizzazione di S. Ubaldo, del 1191, riferisce Celestino III che erano pervenute alla Sede Apostolica richieste insistenti di procedere alla proclamazione della sua santità, « *consideratione habita ad religiosam vitam ipsius, et ad multa miracula, quae per eum, postquam migravit a saeculo, omnipotens dignatus est operari* ». Tuttavia, prosegue il Papa rivolgendosi al richiedente, Ve-

(30) Come vedremo, per la beatificazione e per la canonizzazione è requisito indispensabile la *fama sanctitatis vel martyrii*.

scovo di Gubbio: «Nos vero opus istud intuentes, sensum, et intelligentias nostras excedere, quia potius est divini iudicii, quam humani, cum ipse solus plene noverit qui sunt ejus, suspendimus desiderium tuum aliquamdiu, ut nobis et fratribus nostris, quid potius agendum esset Spiritus sancti gratia revelaret»⁽³¹⁾.

Con parole simili a quelle che compaiono lungo i secoli in tanti altri documenti pontifici e nella dottrina degli autori, Celestino III evidenzia due caratteristiche sempre presenti in una causa di canonizzazione:

a) innanzitutto, che essa «potius est divini iudicii, quam humani», per cui il Papa, pur avendo ricevuto e accettato le prove relative alla santità di vita di Ubaldo e ai miracoli operati da Dio per sua intercessione, si era astenuto dall'emettere la sua decisione finché «quid agendum esset Spiritus sancti gratia revelaret»;

b) in secondo luogo, sottolinea che si tratta di una decisione presa dal Romano Pontefice in unione con altri fratelli Vescovi («nobis et fratribus nostris»). In effetti, la canonizzazione non è mai stata intesa come un atto compiuto individualmente dal Papa, ma, come abbiamo avuto occasione di esporre, egli prendeva sempre la sua decisione dopo aver sentito il parere dei Vescovi suoi immediati collaboratori.

Con le puntualizzazioni esposte, si può affermare che sia la beatificazione che la canonizzazione costituiscono un atto libero del Romano Pontefice: libero, in quanto esso — a differenza della pronuncia del giudice che è obbligato a dare la sentenza secondo la certezza morale acquisita *ex actis et probatis* —, non è determinato necessariamente dalle risultanze di una procedura in cui le prove sulla santità di vita o sul martirio di un Servo di Dio siano state pienamente soddisfacenti⁽³²⁾.

(31) CELESTINO III, Cost. *Benedictus Deus*, 4 maggio 1191: J. FONTANINI, *Codex Constitutionum...* (nt 21), p. 28.

(32) Come ha puntualizzato la Congregazione per la Dottrina della Fede in una nota pubblicata su «L'Osservatore Romano» del 31 ottobre 1998, p. 7, «Il Romano Pontefice è — come tutti i fedeli — sottomesso alla Parola di Dio, alla fede cattolica ed è garante dell'obbedienza della Chiesa e, in questo senso, *servus servorum*. Egli non decide secondo il proprio arbitrio, ma dà voce alla volontà del Signore [...]: *prima sedes a nemine iudicatur*. Tuttavia ciò non significa che il Papa abbia un potere assoluto. Ascoltare la voce della Chiesa è, infatti, un contrassegno del ministero dell'unità, una conseguenza anche dell'unità del Corpo episcopale e del *sensus fidei dell'intero Popolo di Dio*» (nn. 7 e 10 della nota citata; il cui testo è stato pubblicato anche in «Commu-

Il processo è solo un modo, configuratosi attraverso un'esperienza plurisecolare e determinato in tutte le sue fasi dalle leggi della Chiesa, di cui si serve il Papa perché siano effettuate le ricerche che gli permetteranno di formarsi il proprio giudizio e di pronunciare la dichiarazione della santità.

La natura di tale atto pontificio è chiaramente espressa nelle formule di beatificazione e di canonizzazione. La formula adoperata dal Santo Padre per una beatificazione è:

« Nos, vota Fratris Nostri N.N., Episcopi [della diocesi di cui si tratti], necnon plurium aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica, facultatem facimus, ut Venerabilis Servus Dei N.N. Beati nomine appelletur, eiusque festum, die... in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit »⁽³³⁾.

La semplice lettura di questa formula mostra che, con la beatificazione, il Papa concede (*facultatem facimus*) che un Servo di Dio sia chiamato beato e possa essere tributato culto pubblico in suo onore entro un determinato ambito del popolo di Dio (diocesi, istituto religioso, ecc.). La beatificazione appare, pertanto, come un atto della potestà legislativa (non della potestà giudiziaria), in quanto autorizza, con le caratteristiche di innovazione, generalità e astrattezza proprie di una norma legale, l'uso del titolo di *beato*, e il culto pubblico entro l'ambito di una diocesi o istituto.

La formula della canonizzazione è:

« Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio, Beatum N.N. Sanctum esse decer-

nicationes » 30 [1998], pp. 207-216). La decisione ultima di procedere ad una canonizzazione è presa dal Papa in un Concistoro (cfr. CIC, can. 353; Cost. Ap. *Pastor bonus*, 28-VI-1988, art. 23).

⁽³³⁾ Circa le formule adoperate nel corso dei secoli, cfr. G. STANO, *Il rito della beatificazione...* (nt 22), pp. 367-422; A.P. FRUTAZ, *Elementi costitutivi delle cause di beatificazione e di canonizzazione*, in « Rivista di vita spirituale » 30 (1976), pp. 362-375.

nimus et definimus, et Sanctorum Catalogo adscribimus, stauentes eum in uniuersa Ecclesia inter Sanctos pia deuotione recoli debere»⁽³⁴⁾.

Dalla formula trascritta appare come la canonizzazione costituisca un atto complesso, giacché la dichiarazione *Sanctum esse decernimus et definimus, et Sanctorum Catalogo adscribimus* possiede un valore magisteriale e dogmatico⁽³⁵⁾, mentre la statuizione circa il culto pubblico ha un carattere legislativo nei confronti della Chiesa uniuersale.

La distinzione alla quale abbiamo accennato fra il processo come elemento preuio e l'atto pontificio è stata chiaramente formulata dalla dottrina. Per citare un solo esempio, un autore del secolo XVII, Carlo Felice De Matta, distingue due fasi successive in una causa di canonizzazione: «Canonizationum causas esse pro parte contentiosas, et pro parte non contentiosas, constat ex ipsa methodo, illas pertractandi»⁽³⁶⁾.

La *pars contentiosa* è quella compiuta secondo le norme legali, «nelle quali è stabilito il modo di procedere che deve essere osseruato dalla Congregazione dei Sacri Riti, dall'introduzione della causa fino all'ultimo decreto, nel quale si scrive che la causa si troua in tale stato che, se ciò piacerà al Santo Padre, si potrà arriuuare alla canonizzazione. Si chiama contenziosa, perché nelle sue singole parti si procede, *seruatis seruandis*, in forma di giudizio contenzioso e udito sempre nell'Urbe il Promotore della Fede o il Sottopromotore da lui designato oppure, fuori di Roma, il Promotore fiscale»⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ A conferma di quanto abbiamo scritto poco sopra circa il carattere di giudizio *potius diuinum quam humanum* proprio della canonizzazione e circa l'unione di affetto collegiale fra il Romano Pontefice e altri Vescouo nel porre tale atto, si può notare come il Papa sottolinei che agisce «diuina ope saepius implorata, ac de plurimorum Fratrum Nostrorum consilio».

⁽³⁵⁾ La dottrina secondo la quale la canonizzazione di una santo costituisce un *factum dogmaticum* è stata ricordata recentemente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella *Nota illustratiua circa la formula conclusiua della «Professio fidei»*, 2-VI-1998, n. 11: Supplemento a «L'Osseruatore Romano», 30 giugno-1 luglio 1998, p. IV.

⁽³⁶⁾ C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Roma 1678, Pars IV, cap. 1, n. 1, p. 303.

⁽³⁷⁾ «Pars contentiosa est, quae habetur in Caeremoniali Leonis X [...]. Et quae traditur in nouissimis Decretis Urbani Papae Octaui [...]. In quibus statuitur forma procedendi in Sacrorum Rituum Congregatione, ab ipsa introductione causae usque ad ultimum decretum, quo rescribitur, Causam esse in statu, et terminis, ut quandocumque Sanctissimo placuerit, ad solemnem Canonizationem deueniri possit. Dicitur conten-

A sua volta, «*la pars non contentiosa*, che può essere chiamata definitiva, è quella nella quale non si discute più sul merito della causa in forma di giudizio contenzioso, ma, ritenendo legittimamente provato quanto è stato sancito nella Congregazione dei Sacri Riti e alla presenza del Papa circa le virtù e i miracoli, viene implorata nei pubblici Concistori la divina clemenza e l'illuminazione dello Spirito Santo, affinché si degni ispirare ciò che piacerà alla Maestà divina nelle menti del Sommo Pontefice, nonché dei Cardinali e dei Prelati, il cui consiglio ascolterà Sua Santità in una materia di tale importanza. Quanto concerne questa parte non contenziosa o definitiva non cade sotto le leggi umane, giacché dipende esclusivamente dall'ispirazione dello Spirito Santo»⁽³⁸⁾.

Vi sono, pertanto, due fasi chiaramente distinte: la prima, di carattere strumentale e condotta secondo il metodo processuale, mira a raggiungere, per quanto è possibile, la certezza umana (ossia, in termini giuridici, la certezza morale) circa le virtù, il martirio o i miracoli attribuiti all'intercessione del Servo o della Serva di Dio; nella seconda, il Papa, dopo aver acquisito tale certezza e accompagnato dalla preghiera della Chiesa, chiede le luci dello Spirito Santo per l'atto che sta per compiere.

Le precedenti considerazioni debbono essere tenute presenti per intendere rettamente la qualifica tradizionale di processo o di procedura applicata alle cause di canonizzazione. Nel corso di una causa compaiono concetti tipicamente processuali, come quello di prova testificale o documentaria, giudice, promotore di giustizia, certezza morale, ecc., ma non si deve perdere di vista che la finalità di una causa di canonizzazione non è quella di definire mediante sentenza giudiziaria la titolarità di un diritto, o di imporre una sanzione,

tiosa, quia super omnibus articulis, et dubiis proceditur in forma iudicii contentiosi, servatis servandis, et audito in omnibus Domino fidei Promotore in Urbe, et Subpromotore ab ipso deputato, vel Promotore fiscali in Partibus» (*Ibid.*, pp. 303-304).

⁽³⁸⁾ «*Pars vero non contentiosa, quae vocatur definitiva, est [...], ubi non discutitur amplius super meritis causarum in forma iudicii contentiosi, sed habitis pro legitime probatis iis, quae in Sacrorum Rituum Congregatione, et coram Sanctissimo super virtutibus, et miraculis, firmata fuerunt, in publicis Consistoriis imploratur divina clementia, et illuminatio Spiritus Sancti, quatenus in summi Pontificis, S.R.E. Cardinalium, ac Praelatorum, quorum consilio Sanctitas sua in tanto negotio sit usura, mentibus inspirare dignetur ea, quae divinitati suae sunt placitura [...]. Porro quod attinet ad hanc partem non contentiosam, seu definitivam [...], non cadit sub humanis legibus, cum pendeat a sola inspiratione Spiritus Sancti*» (*Ibid.*, nn. 1-2, p. 304).

ma di proclamare *in Ecclesia* e *coram Ecclesia* la santità di un Servo o di una Serva di Dio⁽³⁹⁾. Un processo si conclude con la sentenza che definisce tra i contendenti ciò che secondo giustizia è obiettivamente dovuto a uno di loro o a entrambi, oppure impone una giusta sanzione a chi ha commesso un delitto. In una causa di canonizzazione, invece, l'istruttoria giudiziaria e i pareri dei votanti costituiscono solo una fase previa all'atto del Romano Pontefice, il quale dovrà stabilire se, presupposta la certezza morale raggiunta sulla base delle prove, sia o no volontà di Dio che un suo Servo sia venerato con culto pubblico e proposto come modello agli altri fedeli.

IV. *Gli elementi di una causa di canonizzazione.*

Descriverò ora succintamente gli elementi che concorrono in una causa di canonizzazione.

Il concetto di *virtù eroica*⁽⁴⁰⁾: in una causa sulle virtù (*de virtutibus*), il lemma o *dubium* sul quale i votanti sono chiamati a dare il loro parere è: *An constet de virtutibus theologalibus fide, spe, caritate tum in Deum tum in proximum, earumque adnexis in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur.* È considerata virtù in grado eroico quella in forza della quale il fedele operi «expedite, prompte et delectabiliter supra communem modum ex fine supernaturali, et sic sine humano ratiocinio, cum abnegatione operantis, et affectuum subiectione»⁽⁴¹⁾. L'eroismo pieno delle virtù si realizza, quindi,

(39) Per un ampliamento delle considerazioni esposte nel testo, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Principios inspiradores de la normativa sobre las causas de canonización*, in AA.VV., «*Ius Canonicum*, volumen especial 1999. Escritos en honor de Javier Hervada», Pamplona 1999, pp. 491-501.

(40) Cfr. L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria... in III Librum Sententiarum Joannis Duns Scoti*, Roma 1653, T. II, «De virtutibus», disp. 32, pp. 709-815; BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. III, cap. 21-41; R. HOFMANN, *Die heroische Tugend. Geschichte und Inhalt eines theologischen Begriffes*, München 1933; A. ESZER, *Il concetto della virtù eroica nella storia*, in «Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi. Studi in onore del Cardinale Giuseppe Casoria», Napoli 1992, pp. 605-636; I. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV, de processibus*, pars II et III, Torino-Roma 1932, pp. 252-301; A. ROYO MEJÍA, *Apuntes sobre la evolución histórica del concepto de la heroicidad de las virtudes aplicado a las causas de los Santos*, in «Revista Española de Derecho Canónico» 52 (1995), pp. 519-561; M. SIEGER, *Die Heiligsprechung. Geschichte und heutige Rechtslage*, Würzburg 1995, cap. 18.3, «Die heroische Tugend», pp. 250-267.

(41) BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. III, cap. 22, n. 1. Più

quando sotto l'azione dei doni dello Spirito Santo, la creatura ha raggiunto lo stato di piena unione con Dio. È allora che la fusione della volontà umana con quella divina spinge sollecitamente (« prompte ») e speditamente (« expedite ») al dono di sé nel compimento dei propri doveri, espressione di ricerca amorosa e costante di quanto piace a Dio nel distacco da ogni ricerca personale egoistica e nella rinuncia di se stessi (« cum abnegatione operantis et affectuum subjectione »). Pertanto, il giudizio sulla santità o eroicità delle virtù praticate da un Servo di Dio dovrà mettere a fuoco se c'è o no nel suo agire quell'uniformità alla volontà di Dio che è espressione della perfezione della carità.

Per la prova, tuttavia, occorre tener presente che « non bastano pochi atti, anche se eroici, giacché, come dicono i canonisti, nei canonizzandi è richiesta una molteplice eccellenza di vita e, secondo i teologi, non si può affermare che consti la pratica delle virtù in grado eroico, se non risultano molti atti di qualità eroica messi in opera dai Servi di Dio »⁽⁴²⁾.

avanti aggiunge: « virtutem heroicam esse illam, quae [...] erumpit in actum superantem communem modum operandi humanum, ita ut tunc quis heroice operari dicatur, cum operatur supra communem hominum, etiam virtuose operantium, conditionem » (*ivi*, n. 10).

⁽⁴²⁾ « paucos actus, licet heroicis, non sufficere; cum multiplex excellentia vitae requiratur in Canonizandis, uti loquuntur Canonistae in superioribus allegati, et cum de virtutibus constare dici non possit in gradu heroico, ut loquuntur Theologi, si multiplices non proponantur actus a Dei Servis elicit, qui qualitate heroica praediti sint » (*ivi*, n. 11). Poco dopo prosegue: « Multitudinem actuum, licet heroicorum, satis non esse ut virtutes Beatificandi, et Canonizandi approbentur; satis enim non est, si ex pluribus heroicis actibus, ex. gr. virtutis fidei heroicus habitus fidei comprobetur, sed ulterius requiritur, ut ex aliis actibus juxta modum infra explicandum habitus heroici aliarum virtutum theologialium, et cardinalium demonstrantur [...]. Tandem, ut proposito de virtutibus heroicis dubio affirmando responderi possit, oportet, ut Heros semper fuerit idem; hoc est ut non defecerit a semita virtutis » (*ivi*). Quanto al tempo durante il quale deve essere praticata la virtù in grado eroico, lo stesso Benedetto XIV scrive: « Dum munere fungebat Fidei Promotoris et intereram Congregationi sacrorum rituum, nonnullos Consultores audivi asserentes pro virtutum approbatione opus esse, ut Servus Dei per spatium saltem ultimorum decem annorum suae vitae heroice vixerit [...]. Cum autem assertionis rationem explorassem, nec ulla umquam mihi allata sit, a proposita sententia non recedo, quae diuturnam exposcit quidem heroicam, absque ulla tamen temporis definitione » (L. III, cap. 39, n. 5).

Il *martirio*: secondo la definizione data da Benedetto XIV, il martirio è la morte volontariamente accettata per la fede cristiana o per l'esercizio di un'altra virtù in connessione con la fede⁽⁴³⁾.

Sono tre, pertanto, gli elementi richiesti per il martirio, che dovranno essere provati nelle singole cause di canonizzazione:

- a) la morte del Servo di Dio realmente avvenuta;
- b) che essa sia stata inflitta in odio alla fede;
- c) ed accettata per amore della stessa fede⁽⁴⁴⁾.

Giova avvertire che, nelle cause di martirio, ciò che conta è la morte subita ed accettata per amore di Gesù Cristo, senza che sia di ostacolo il fatto che il Servo di Dio abbia commesso in precedenza qualche mancanza o sia addirittura vissuto in una situazione abituale di peccato⁽⁴⁵⁾.

Si deve notare che, a differenza dei tempi passati in cui sia i processi sia l'esecuzione della pena capitale avevano luogo in pubblico, nel secolo XX è caratteristica assai generalizzata per quasi tutti i casi di martirio (e non sono pochi: basti pensare alle numerose e massive persecuzioni religiose) che l'uccisore proceda nella più assoluta clandestinità e cerchi positivamente di non lasciare alcuna traccia. Sono, pertanto, pochissimi i casi in cui il relativo processo diocesano ha potuto contare sulle deposizioni di testi *de visu* in riferimento al mo-

⁽⁴³⁾ «Martyrium esse voluntariam mortis perpersionem, sive tolerantiam propter Fidem Christi, vel alium virtutis actum in Deum relatum» (BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. III, cap. 11, n. 1).

⁽⁴⁴⁾ Per una visione complessiva dal punto di vista teologico e giuridico, si vedano S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theol.*, II-II, q. 124; C. F. De Matta, *Novissimus...* (nt 36), Parte II, cap. 11 e Parte IV, capp. 21-22: 83-87 e 402-411; BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...*(nt 22), L. III, capp. 11-20. Per gli autori più recenti, cfr. A. KUBIS, *La théologie du martyre au vingtième siècle*, Roma 1968; I. GORDON, *De conceptu theologico-canonico martyrii*, in AA.VV., «Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor», vol. I, Roma 1972, pp. 485-521; E. PIACENTINI, *Il martirio nelle Cause dei Santi*, Città del Vaticano 1979; B. GHERARDINI, *Il martirio nella moderna prospettiva teologica*, in «Divinitas» 26 (1982) pp. 19-35; ID., *Il martirio nell'attuale «temperies» teologico-giuridica*, in AA.VV., «Studi in onore del Card. Pietro Palazzini», Pisa 1987, 159-175; A. FILIPAZZI, *La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi*, Roma 1992; J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 645-670; ID., *Las causas de martirio del siglo XX*, in «Ius Canonicum» 37 (1997) pp. 407-450.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. I, cap. 28, n. 8; si veda anche L. I, cap. 29, nn. 1-2 e L. III, cap. 15, nn. 7-8, 13 e 18-19.

mento della morte. Dopo attenta lettura degli atti di numerosi processi relativi a diverse centinaia di Servi di Dio uccisi per la fede, soprattutto nel corso della persecuzione religiosa in Spagna (1931-1939, ma specialmente a partire dal 1936)⁽⁴⁶⁾, posso dire che in un solo caso, fra quelli che conosco, ha deposto come teste uno dei componenti del plotone di esecuzione; in due casi è stato teste uno dei componenti di un gruppo di fucilati, sopravvissuto perfino al colpo di grazia. In altre occasioni, relativamente poche, ci sono testi *de visu*, perché l'uccisione avvenne in piena strada o perché capitò al teste di passare vicino al luogo dell'esecuzione. Tuttavia, è frequente il caso di coloro per i quali, prima del rinvenimento dei cadaveri crivellati dalle pallottole, l'ultima testimonianza *de visu* sia stata quella di coloro i quali videro come erano stati arrestati poche ore prima, o di compagni di carcere che stettero con loro fino al momento in cui furono portati via per essere uccisi. Non sono, poi, infrequenti le testimonianze *de auditu a videntibus*, di coloro che sentirono le chiacchiere degli uccisori, talvolta mentre si rifocillavano al ritorno in un'osteria e commentavano il «fanatismo» dei Servi di Dio, che — stando a quanto riferivano gli stessi carnefici — erano morti gridando: «Viva Cristo Re!», ecc. Sono, poi, innumerevoli coloro di cui sono perse le tracce dal momento del loro arresto. Questi brevi accenni sembrano sufficienti per dare una panoramica della situazione⁽⁴⁷⁾.

(46) Per una storia della persecuzione religiosa in Spagna e delle sue cause sono fondamentali le opere di V. CÁRCCEL ORTÍ. Si veda per tutte il suo libro *Buio sull'altare. 1931-1939: la persecuzione della Chiesa in Spagna*, ed Città Nuova, Roma 1999, con la nota bibliografica previa (pp. 17-20), nella quale è elencata l'ampia produzione dell'autore in materia.

(47) Osservazioni simili erano state proposte dal Rev.mo P. Ambrogio Eszer, nella sua qualità di Relatore della Causa della Beata Edith Stein, O.C.D., L'attuale Relatore Generale scrive: «Dobbiamo avvertire che i *Tyranni* del nostro secolo sono sostanzialmente diversi da quelli dell'antichità e del Medio Evo, fino all'epoca dell'800... Onde gli antichi mezzi per determinare un martire ed un martirio non reggono più... Eppure il nostro Magister (Benedetto XIV) aveva in qualche modo previsto anche tale caso» (CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANI, *Servae Dei Teresiae Benedictae a Cruce, Positio super martyrio et super virtutibus*, Roma 1986, *Relazione sulla Causa*, pp. 55-56). Si veda anche J.L. GUTIÉRREZ, *I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione*, in «*Ius Ecclesiae*» 10 (1998), pp. 491-529; Id., *Las causas de martirio del siglo XX* (nt 44).

Che, nelle Cause recenti, il martirio sia avvenuto in circostanze di clandestinità non può in modo alcuno esimere dalla prova atta a far raggiungere la necessaria certezza morale sul martirio stesso, vale a dire sulla morte (veramente avvenuta) inferta per odio alla fede e subita per amore della fede. Laddove questa certezza morale non sarà raggiunta, un Servo di Dio potrà magari essere martire *coram Deo*, ma non lo sarà *coram Ecclesia*, secondo la nota distinzione di Benedetto XIV⁽⁴⁸⁾.

La domanda alla quale dovranno rispondere i votanti nelle cause di martirio è: *An constet de martyrio eiusque causa, in casu et ad effectum de quo agitur.*

La *fama sanctitatis vel martyrii*⁽⁴⁹⁾. La fama di santità è l'opinione diffusa fra i fedeli circa le virtù praticate da un Servo di Dio in grado superiore al comune, con la convinzione che si possano ottenere favori — non necessariamente miracoli suscettibili di essere provati — attraverso la sua intercessione (*fama signorum*)⁽⁵⁰⁾.

Altrettanto si deve dire della *fama martyrii* con la relativa *fama signorum*⁽⁵¹⁾.

⁽⁴⁸⁾ Si veda, per es., BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. III, cap. 19, n. 17.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. F. SCACCHI, *De cultu et veneratione Servorum Dei*, Roma 1639, L. I, Sect. IX, capp. 4 e 5; C.F. DE MATTA, *Novissimus...* (nt 36), Pars IV, cap. 19; Benedetto XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. II, capp. 39-42; R. ZERA, *La fama di santità (fondamento morale e rilevanza giuridica)*, Crotone 1984; F. Veraja, *Le cause di canonizzazione dei Santi*, Città del Vaticano 1992, pp. 25-29.

⁽⁵⁰⁾ «Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de puritate et integritate vitae, et de virtutibus non utcumque, sed per continuatos actus, data occasione, exercitos supra communem operandi modum aliorum proborum virorum, aut mulierum ab aliquo Servo vel Serva Dei jam defunctis, necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patratis; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos devotio, a plerisque in suis necessitatibus invocentur, et plurium graviorum virorum iudicio digni existimentur, ut per Sedem apostolicam referantur in album Beatorum vel Sanctorum» (BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...*[nt 20], L. II, cap. 39, n. 7).

⁽⁵¹⁾ «Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione, vel ad patefaciendam eorum pretiosam mortem secuta sint; ita ut, apud plerisque concepta devotio, in suis necessitatibus invocentur, et gravium virorum existimatione digni iudicentur, ut in catalogum Beatorum et Sanctorum a summo Pontifice referantur» (*ivi*).

Quanto alla qualità di questa fama, nel CIC 17, can. 2050 § 2 si dice che essa deve essere spontanea e non artificiosamente provocata, sorta fra persone oneste e serie, continua, sempre con tendenza ad aumentare e attualmente vigente presso la maggior parte del popolo.

La fama dovrà essere verificata soprattutto nei luoghi dov'è morto e dov'è sepolto il Servo di Dio.

Il *miracolo*⁽⁵²⁾: Prescindendo in questo momento da un'analisi teologica del concetto di miracolo, agli effetti che qui interessano possiamo considerare miracolo un fatto che supera le forze della natura (quanto alla sostanza, quanto al soggetto o quanto al modo), operato da Dio. Trattandosi, poi, di una causa di canonizzazione, il miracolo dovrà poter essere attribuito all'intercessione di un Servo di Dio. Pertanto, nell'istruttoria circa un asserito miracolo si dovranno raccogliere le prove relative: *a)* al fatto in se stesso, che riguarda nella maggior parte dei casi la guarigione da una grave malattia; *b)* all'attribuzione del fatto medesimo all'intercessione di un determinato Servo di Dio.

Il *non culto*: eccettuate alcune cause antiche, per le quali vige una procedura particolare su cui non pare opportuno soffermarvici, l'istruttoria di una causa dovrà raccogliere pure gli elementi atti a provare che al Servo di Dio non è tributato culto pubblico. A questo scopo, oltre alle deposizioni dei testi dalle quali si possa evincere che non risulta l'esistenza di tale culto, il tribunale eseguirà le opportune ricerche presso l'abitazione, il luogo di sepoltura, ecc. del candidato alla beatificazione o alla canonizzazione, per verificare che non esistano segni di culto indebito⁽⁵³⁾.

(52) Cfr. L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria...* (nt 40), T. IV, disp. 20, «De miraculis», Roma 1676, 19-668; BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. IV/1, capp. 1-33; F. ANTONELLI, *De inquisitione medico-legali super miraculis in causis beatificationis et canonizationis*, Roma 1962; W. SCHAMONI, *Wunder sind Tatsachen. Eine Dokumentation aus Heiligsprechungsakten*, 2^a ed. Würzburg 1978; D. COMPOSTA, *Il miracolo: realtà o suggestione? Rassegna documentata di fatti straordinari nel cinquantennio 1920-1970*, Roma 1981; A. ESZER, *Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi*, in «Studi Palazzini» (nt 44), pp. 129-158.

(53) Cfr. *Urbani VIII Pontificis Optimi Maximi Decreta servanda in Canonizatione et Beatificatione Sanctorum. Accedunt Instructiones, et Declarationes quas Em.mi ac Rev.mi S.R.E. Cardinales Praesulesque Romanae Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt*, Roma, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae 1642. Si tratta di una collezione di documenti emanati a partire dal 1625 da Ur-

In una causa di canonizzazione la prova degli elementi sopra menzionati dovrà essere tale che su di essi si raggiunga la *certezza morale*. Quando si dice che, in una causa di canonizzazione, devono essere provate le virtù in grado eroico, il martirio o il miracolo, non si può perdere di vista che la prova in questione non potrà mai produrre l'evidenza fisica, ma dovrà essere tale da consentire da parte dei votanti il raggiungimento della certezza morale, unica certezza possibile nella materia che stiamo trattando.

In effetti, con quale grado di certezza umana si può provare che le disposizioni interne di una persona morta in concetto di santità corrispondano a quanto appare esteriormente? Parimenti, come si può *dimostrare* l'accettazione della morte per la fede e la perseveranza in essa fino all'ultimo istante in un caso di martirio? ⁽⁵⁴⁾.

Per questa ragione, la prova umana, pur imprescindibile, è finalizzata a far raggiungere nei votanti la necessaria e sempre sufficiente certezza morale, quella cioè che, mentre è compatibile con la possibilità *assoluta* del contrario, esclude nel caso concreto qualsiasi motivo degno di attenzione per la realtà del contrario ⁽⁵⁵⁾.

Di qui l'importanza di quel coro integrato da diverse voci a cui ho accennato sopra e la necessità del miracolo, quale conferma della beatificazione o della canonizzazione da parte di Dio ⁽⁵⁶⁾.

bano VIII e dalla Curia Romana. Il testo completo si trova anche in BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei...* (nt 22), L. II, Appendice I, pp. 475-495, il quale, come avverte F. VERAJA (*La beatificazione...* [nt 21], p. 71, nota 165), riporta integralmente la compilazione del 1642, anche se il titolo è «Decreta Sanctissimae Inquisitionis edita sub diebus 13 martii e 2 octobris 1625».

⁽⁵⁴⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza...* (nt 44), pp. 657 e 661-666.

⁽⁵⁵⁾ Si vedano i Discorsi alla Rota Romana di Pio XII il 3 ottobre 1941 (AAS 33 [1941], pp. 421-426) e il 1° ottobre 1942 (AAS 34 [1942], pp. 338-343) e di Giovanni Paolo II il 4 febbraio 1980 (AAS 72 [1980], pp. 172-178). Per un commento, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza* (nt 44)..., pp. 645-653; C. DE DIEGO-LORA, *Commento al can. 1608*, in AA.VV. «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», Pamplona 1996, vol. IV/2, pp. 1537-1550; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in «Ius Ecclesiae», 9 (1997) 417-450; J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, in «Il Diritto Ecclesiastico» 109 (4/1998), pp. 758-802.

⁽⁵⁶⁾ In riferimento alla dottrina di San Tommaso d'Aquino (II-II, q. 178, art. 2), era opinione comune fra gli autori «miracula esse facta in ordine ad declarandam, hominibusque manifestandam, tum Sanctitatem alicujus Servi Dei, tum Dei voluntatem circa illius beatificationem, et canonizationem» (A. MATTEUCCI, *Practica theologico-canonica ad causas beatificationum et canonizationum pertractandas*, Venezia 1721, tit. III,

V. *La normativa vigente.*

La Cost. Ap. *Pastor bonus* attribuisce alla Congregazione delle Cause dei Santi la competenza per quanto riguarda: 1) lo svolgimento delle cause di canonizzazione (aiuto ai Vescovi nella fase diocesana e studio successivo); 2) la concessione ad un Santo del titolo di Dottore; 3) la dichiarazione dell'autenticità delle reliquie e la loro conservazione⁽⁵⁷⁾.

La predetta competenza si estende sia alla Chiesa latina sia alle Chiese orientali.

Elencherò in seguito il complesso normativo dal quale è retta la costituzione della Congregazione delle Cause dei Santi e il suo modo

cap. 8, n. 6: p. 235), anche per quanto riguarda la perseveranza finale: «Ideo cum [miracula] esse debent testimonia divina sanctitatis personae, a Deo per personam, quae sibi accepta, patrantur. Quoniam vero haec potuit a perfectione deflectere, et non in ipsa perseverare usque ad obitum inclusive, ideo asseritur [...] requiri miracula post obitum» (*ivi.*, tit. III, cap. 8, § 1, n. 12: 236). Brancati di Lauria aveva scritto: «miraculi probatio est fundamentum decreti canonizationis [...] quamvis pro canonizatione sit necessarium probare virtutes in vita, et miracula post mortem, ut saepe probatum est ex Constitutionibus diversorum Pontificum. Si tamen daretur casus, quod de virtutibus alicuius non haberetur notitia, quia antiquus, et nullus scripsit eius gesta, tamen post mortem miracula patrantur in eius sepulchro, vel ad invocationem, aut contactum reliquiarum illius, haec sufficerent ad canonizandum» (L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria...* (nt 40), T. IV, disp. 20, art. 25, § 4, n. 1119: p. 639). Si veda anche F. CONTELORE, *Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum*, Lione 1634, cap. 19, n. 2: p. 221; F. DE MATTA, *De Sanctorum...* (nt 36), Parte IV, cap. 7: 352-358; ecc. In proposito, Giovanni Paolo II si è espresso nei seguenti termini: «Lorsqu'ils [les miracles] sont constatés dans des conditions rigoureuses, puis reconnus officiellement par l'autorité ecclésiastique, de tels faits sont comme un sceau divin qui confirme la sainteté d'un serviteur de Dieu dont l'intercession a été invoquée, un signe de Dieu qui suscite et légitime le culte qu'on lui rend et donne une caution à l'enseignement que comportent sa vie, son témoignage et son action. Pour les causes des saints, les miracles ont une signification très forte: ils font, en quelque sorte, entendre la "voix de Dieu" dans le discernement de l'Eglise en vue de la béatification ou de la canonisation d'un serviteur de Dieu. Ils éclairent et confirment le jugement qui engage l'autorité de Pierre et de l'Eglise» (GIOVANNI PAOLO II, discorso del 19 novembre 1988 ai partecipanti al colloquio con la consulta medica di Lourdes promosso dalla Congregazione delle Cause dei Santi: in «Insegnamenti», XI/4 [1988] p. 1586). Si veda J.L. GUTIÉRREZ, *Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione (opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV)*, in «Ius Ecclesiae» 5 (1993), pp. 545-574; *Id.*, *I miracoli...* (nt 47); A. ROYO, *Algunas cuestiones sobre la heroicidad de las virtudes y la certeza moral jurídica en las causas de los Santos*, in «Ius canonicum» 34 (1994), pp. 189-226.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. Cost. Ap. *Pastor bonus*, artt. 71-74.

di procedere. Menzionerò concretamente: A. Le norme di carattere legislativo; B. Le norme amministrative⁽⁵⁸⁾.

A. Norme legislative.

— La Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*⁽⁵⁹⁾, promulgata il 25 gennaio 1983, e cioè lo stesso giorno in cui venne promulgato il vigente CIC latino; tuttavia, a differenza di questo:

a) entrò in vigore lo stesso giorno della promulgazione, senza un periodo di *vacatio legis*. In effetti, il n. 17 della Cost. Ap. recita: «Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus ab hoc ipso die vigere incipiunt»;

b) l'ultimo capoverso della parte introduttiva della Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* contiene una clausola di portata illimitata, abrogatoria di tutta la normativa precedente: «In posterum, igitur, abrogatis ad rem quod attinet omnibus legibus cuiusvis generis, has quae sequuntur statuimus normas servandas»⁽⁶⁰⁾;

⁽⁵⁸⁾ Cfr. E. APECITI, *Le nuove norme per le cause di canonizzazione*, in «La scuola cattolica» 119 (1991), pp. 250-278. A. CASIERI, *Postulatorum Vademecum*, 2^a ed., Roma 1985. G. DALLA TORRE, voce *Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione)*, in «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXVI, Milano 1987, pp. 932-943; A. ESZER, *La Congregazione delle Cause dei Santi. Il nuovo ordinamento della procedura*, in AA.VV., «La Curia Romana nella Cost. Ap. *Pastor Bonus*», Città del Vaticano 1990, pp. 309-329; J.L. GUTIÉRREZ, *Comentario del can. 1403 CIC*, in «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», a cura dell'Istituto Martín de Azpilcueta e della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra, Vol. IV/1, Pamplona 1996, pp. 643-666; ID., *Le cause di beatificazione e di canonizzazione*, in AA.VV., «I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali», Quaderni della Mendola 7, Milano 1999, pp. 269-309; L. PORSI, *Cause di canonizzazione e procedura nella Cost. Apost. «Divinus perfectionis Magister»: considerazioni e valutazioni*, in «Monitor Ecclesiasticus» 110 (1985), pp. 365-400; ID., *Natura delle «cause dei Santi». Indagini storico-scientifiche o vere cause e quali?* in AA.VV., «Sacramenti, Liturgia, Cause dei Santi. Studi in onore del Cardinale Giuseppe Casoria», Napoli 1992, pp. 651-673; R. RODRIGO, *Manual para instruir los procesos de canonización*, Salamanca 1988 (ed. ital. *Manuale per istruire i processi di canonizzazione*, Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum, Roma 1991); R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries Required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of Saints*, Roma 1987; W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn 1988; M. SIEGER, *Die Heiligsprechung*, (nt 40); F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida pratica*, Roma 1992.

⁽⁵⁹⁾ AAS 75 (1983), pp. 349-355.

⁽⁶⁰⁾ Il 25 gennaio 1983 restarono, pertanto, formalmente abrogate, in quanto diritto positivo umano, tutte le norme fino ad allora vigenti (eccettuati unicamente i decreti di Urbano VIII, menzionati al n. 2, 6°, 2° cpv. della Cost. Ap.). Fu, quindi, abro-

c) le norme di questa Cost. Ap. costituiscono uno *ius speciale* per le cause di canonizzazione⁽⁶¹⁾;

d) il n. 2 della Cost. Ap. conferisce, inoltre, un mandato alla Congregazione delle Cause dei Santi per emanare norme complementari. In virtù di questo mandato, la Congregazione redasse le *Normae* del 7 febbraio 1983.

— Le *Normae* emanate dalla Congregazione il 7 febbraio 1983⁽⁶²⁾. Il titolo completo di queste disposizioni legislative⁽⁶³⁾ è: *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum*⁽⁶⁴⁾. Si può avvertire già qui che le disposizioni della Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* hanno avuto un complemento legislativo unicamente per quanto riguarda la fase diocesana di istruttoria di una causa, mentre per la procedura da seguire nella Congregazione le sole norme legislative vigenti sono quelle della stessa Cost. Ap.

— Il *Codex Iuris Canonici* e il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. I due Codici attualmente vigenti per la Chiesa latina e per le Chiese orientali contengono un solo canone nel quale si fa riferimento diretto alle cause di canonizzazione: sono il can. 1403 del CIC e il can. 1057 del CCEO, che riporto in parallelo:

gata la legislazione del CIC 17 (cann. 1999-2141), che era stata completata e parzialmente modificata da documenti successivi, specialmente dal Motu pr. di Paolo VI *Sancititas clarior*, del 19 marzo 1969.

⁽⁶¹⁾ Il CIC, can. 1403 § 1 usa il termine *peculiaris lex pontificia*, mentre il can. 1057 del CCEO si riferisce a *normae speciales a Romano Pontifice statutae*. Circa i rapporti fra *lex universalis* e *ius speciale* si veda il can. 20 del CIC.

⁽⁶²⁾ AAS 75 (1983), pp. 396-403.

⁽⁶³⁾ La Cost. Ap. stabilisce al n. 2: «In huiusmodi inquisitionibus Episcopus iuxta peculiare Normas a Sacra Congregatione pro Causis Sanctorum edendas procedat». Quanto alla natura legislativa di queste Norme nella gerarchia delle fonti, si noti che le disposizioni la cui emanazione era affidata alla Congregazione vengono qui chiamate *Norme*, il che suggerisce il loro carattere legislativo, mentre i prescritti di carattere transitorio relativi alle cause in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione dovevano essere definiti mediante un *peculiare decretum* (amministrativo) della stessa Congregazione (cfr. Cost. Ap., n. 16), il che fu eseguito mediante il *Decretum generale* emanato lo stesso 7 febbraio 1983 (AAS 75 [1983], pp. 403-404) e completato successivamente dalla risoluzione del Congresso ordinario del 22 maggio 1992.

⁽⁶⁴⁾ Il n. 2 della Cost. Ap. (citato nella nota precedente) stabilisce i limiti della delega di potestà legislativa: le norme della Congregazione riguarderanno esclusivamente le *inquisitiones ab Episcopis faciendae*.

CIC

1403 § 1. Causae canonizationis Servorum Dei reguntur peculiari lege pontificia.

§ 2. Iisdem causis applicantur praeterea praescripta huius Codicis, quoties in eadem lege ad ius universale remissio fit vel de normis agitur quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt.

CCEO

1057. In causis servorum Dei, ut inter Sanctos referantur, servantur normae speciales a Romano Pontifice statutae.

Va notato in primo luogo che la mancanza del § 2 nel CCEO è segno unicamente di non sufficiente coordinamento nella redazione dei due Codici: è infatti ovvio che i prescritti del Codice dovranno essere applicati (con riferimento al CIC per le cause di diocesi latine e al CCEO per le cause di eparchie orientali) «quoties in eadem lege (regolatrice delle cause dei Santi) ad ius universale remissio fit»⁽⁶⁵⁾; parimenti è evidente che, alle cause, vanno applicate anche le norme del diritto universale «quae, ex ipsa rei natura, easdem quoque causas afficiunt». La difficoltà risiede, tuttavia, nel determinare con precisione quale sia la *ipsa rei natura*: in effetti, mentre è ovvio che la Congregazione dovrà attenersi alle norme di diritto universale (orientali o latine) per sostanziare un ricorso gerarchico oppure per emanare un rescritto, la discussione circa la natura processuale o meno delle cause di canonizzazione rende problematica per un settore della dottrina l'applicazione alle stesse delle norme processuali di diritto universale⁽⁶⁶⁾.

— La Cost. Ap. *Pastor bonus*, la quale, promulgata il 28 giugno 1988, sostituisce la precedente Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae universae* del 1967 ed è la legge basilare della Curia Romana⁽⁶⁷⁾. In essa

⁽⁶⁵⁾ Tuttavia, le leggi oggi vigenti circa le cause dei Santi (promulgate in concomitanza con il CIC) non contengono di fatto alcun rinvio esplicito allo stesso CIC, e tanto meno al CCEO, promulgato il 18 ottobre 1990.

⁽⁶⁶⁾ Tratterò espressamente della questione nella parte VI della presente esposizione.

⁽⁶⁷⁾ Il CIC, can. 360 prevede che la costituzione e la competenza dei Dicasteri

è descritta la struttura dei Dicasteri (artt. 2-10), il modo di procedere (artt. 11-21) e le adunanze di Cardinali (art. 22-23); per quanto riguarda la Congregazione delle Cause dei Santi, si vedano gli artt. 71-74. Troviamo così stabiliti, con carattere di legge, i principi fondamentali della Curia Romana, che saranno poi sviluppati, con norme d'indole amministrativa, nel Regolamento Generale della Curia Romana e, infine, nei Regolamenti dei singoli Dicasteri, previsti rispettivamente agli artt. 37 e 38 della Cost. Ap. *Pastor bonus*.

— Quanto agli avvocati delle cause dei Santi sono anche da tener presenti le norme del diritto universale che ad essi si riferiscono ⁽⁶⁸⁾.

B. Norme amministrative.

— Il Regolamento Generale della Curia Romana, approvato dal Santo Padre nella sua redazione attuale il 15 aprile 1999 ed entrato in vigore il 1° luglio dello stesso anno. Con carattere subordinato, dovrà essere completato mediante il Regolamento dei singoli Dicasteri, pure di natura amministrativa ⁽⁶⁹⁾.

— Le altre norme amministrative emanate dalla Congregazione, fra cui sono da menzionare:

a) il Regolamento del 21 marzo 1983 ⁽⁷⁰⁾, approvato ad experimentum per un triennio, e ora in fase di revisione;

b) le *Normae servandae de bonis Causarum canonizationis Servorum Dei administrandis*, del 20 agosto 1983;

c) il decreto del 2 giugno 1984, con il quale viene istituito in seno alla Congregazione lo *Studium* per la formazione dei postulatori e di coloro che lavorano nelle cause di canonizzazione ⁽⁷¹⁾.

VI. Riflessioni conclusive.

Ho accennato sopra alla discussione, per la verità non troppo vivace, sulla natura di una causa di canonizzazione, e sulla metodologia storica o giuridica che in essa si debba utilizzare.

«lege peculiari definiuntur». Tecnicamente si dovrebbe qualificare come diritto speciale (cfr. CIC, can. 20).

⁽⁶⁸⁾ Si veda Cost. Ap. *Pastor bonus*, art. 183 e Motu pr. *Iusti iudicis*, 28-VI-1988: AAS 80 (1988), pp. 1258-1261.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. Regolamento generale della Curia Romana, art. 1 § 2.

⁽⁷⁰⁾ Il testo si trova in OCHOA VI, coll. 8592-8600.

⁽⁷¹⁾ AAS 76 (1984), pp. 1089-1090.

In proposito mi limiterò ad esporre alcune brevi riflessioni.

Per evitare una discussione interminabile e senza alcuna aderenza alla realtà, pare necessario, innanzitutto, precisare l'oggetto sul quale si intende parlare e stabilire con chiarezza i termini e la portata della questione.

Sono convinto, in effetti, che non abbia alcun senso chiedere se una causa di canonizzazione sia un processo o una procedura amministrativa, oppure se, nella trattazione della causa, si debba adoperare la metodologia giuridica o quella storica. Non è a partire da uno schema concettuale che si può arrivare alla realtà ma, al contrario, l'esame della realtà permetterà di stabilire se e in quale misura essa possa essere inquadrata in uno schema.

Cerchiamo, dunque, di esaminare la realtà, per determinare a quali conclusioni si possa pervenire: chi desidera avviare una causa di canonizzazione presenta il *supplex libellus* al Vescovo diocesano competente⁽⁷²⁾, il quale compie l'istruttoria, vale a dire la raccolta delle prove, che trasmette poi alla Congregazione per le cause dei Santi. La Congregazione, da parte sua, studia il materiale ricevuto e chiede il parere sia dei Consultori che, successivamente, dei Cardinali e Vescovi Membri della stessa Congregazione. Tutto, infine, è consegnato al Papa, il quale emette la sua decisione, come abbiamo esposto sopra.

Alla realtà descritta, è possibile applicare la qualifica di processo? Certamente no, perché un processo è finalizzato alla sentenza emessa dal giudice. E neppure sarà una procedura amministrativa che mira al riconoscimento di un diritto, di un interesse legittimo o di una grazia. Tuttavia, attesa anche la tradizione di secoli e la normativa vigente, mi pare indubitabile la *sostanza processuale ex ipsa rei natura* di tutto l'*iter* seguito sia nell'istruttoria diocesana sia anche nell'esame della stessa compiuto dalla Congregazione. Quando parlo di sostanza processuale intendo sottolineare in primo luogo e da un

(72) Si noti che il *supplex libellus* non viene presentato al tribunale diocesano, ma al Vescovo, il quale, se lo accetterà, compirà l'istruttoria per se stesso o, come succede abitualmente, attraverso un suo delegato che funge da giudice. Anche nel caso che la nomina di giudice per una causa di canonizzazione ricada sulla persona che è giudice del tribunale ordinario diocesano (e lo stesso vale per il promotore di giustizia e per il notaio), egli nondimeno dovrà prestare nuovo giuramento *de munere fideliter adimplendo* e *de secreto servando*, appunto perché si tratta di un tribunale diverso (cfr. *Normae* del 7-II-1983, artt. 5-6).

punto di vista formale la necessità di osservare quanto è prescritto nella normativa processuale per quanto concerne la costituzione e il modo di procedere del tribunale diocesano, che compie una funzione istruttoria e deve essere composto dal giudice, dal promotore di giustizia e dal notaio. Senza soffermarci nei particolari, è ovvio che il tribunale interrogherà i testi secondo i prescritti legali, chiedendo loro di prestare giuramento e trascrivendo negli atti le loro deposizioni con le firme prescritte; ugualmente riceverà sotto giuramento e incorporerà negli atti i documenti esibiti dai testi o raccolti dagli esperti in materia storica e archivistica unitamente alla relazione presentata dagli stessi circa la completezza della loro ricerca nonché circa l'autenticità e integrità del materiale prodotto, senza mutilazioni e senza omettere o nascondere alcunché di favorevole o di contrario alla causa. Parimenti la Congregazione delle Cause dei Santi riceve gli atti sigillati del processo diocesano e verifica, in primo luogo, che in esso siano state osservate le disposizioni di legge. Successivamente, nella Congregazione, sulla base del materiale acquisito *ex actis et probatis* ⁽⁷³⁾, viene redatta la *Positio* o *dossier* che sarà sottoposto al parere dei Consultori e, dopo, a quello dei Cardinali e Vescovi.

Quanto ho esposto finora costituisce un'esigenza meramente formale, ma insopprimibile, giacché garantisce la serietà del apparato probatorio e dello studio e valutazione dello stesso.

Ritengo, tuttavia, che l'aspetto centrale della questione, quello cioè che rende necessario continuare ad avere il processo come punto di riferimento, risieda nella finalità che si cerca di raggiungere: vale a dire arrivare a quella che nel diritto s'intende come certezza morale ⁽⁷⁴⁾ — non ad un qualsiasi altro tipo di persuasione da parte dei votanti — circa l'esistenza di un'autentica fama di santità o di martirio, circa l'eroicità delle virtù o circa il martirio e, infine, circa il carattere veramente miracoloso (cioè inspiegabile secondo le conoscenze scientifiche) dell'evento prodigioso operato da Dio per l'intercessione (che dovrà pure essere provata) del suo Servo, allo scopo di manifestare la sua volontà che si arrivi alla beatificazione o alla ca-

⁽⁷³⁾ Cfr. CIC, can. 1608 § 2 y 1604 § 1. Se si desidera aggiungere qualche documento o elemento nuovo, la Congregazione dovrà esaminarlo e verificarne l'autenticità prima che sia inserito negli atti processuali.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. CIC, can. 1608 e CCEO, can. 1291.

nonizzazione. Certamente la procedura non sboccia in una sentenza giudiziaria, giacché nessun attore può vantare un titolo per esigere la canonizzazione, ma è altrettanto vero che esiste un diritto a che coloro che sono chiamati a emettere il proprio parere dichiarino di aver raggiunto la certezza morale (o di non averla raggiunta) seguendo la stessa via che deve percorrere un giudice per valutare le prove processuali.

Quanto alla presunta dicotomia fra metodologia storica e metodologia giuridica basterà dire in questa sede che essa sembra presupporre nel giurista un atteggiamento acritico (per non dire d'ignoranza) di fronte al dato storico. A torto sarebbe qualificato come giuridico il metodo di chi non sapesse effettuare un'accurata ricerca archivistica, fosse incapace di situare i documenti nel loro contesto storico o accettasse superficialmente la loro autenticità e concordanza con l'originale senza le necessarie verifiche ⁽⁷⁵⁾.

In questo modo compie la sua funzione specifica quella che De Matta aveva qualificato come *pars contentiosa* della procedura e si apre la via perché il Papa compia l'atto che lo stesso autore chiama definitivo il quale « non cadit sub humanis legibus, cum pendeat a sola inspiratione Spiritus Sancti » ⁽⁷⁶⁾.

⁽⁷⁵⁾ Per un esposizione più dettagliata cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *I miracoli* (nt 47), pp. 494-496 e 510-519.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *supra*, nota 38.

